

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

La scuola è una comunità nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura, ma anche la partecipazione dei giovani alla formazione umana e critica della loro personalità.

L'alunno è perciò chiamato a improntare il suo comportamento, durante le lezioni e negli altri momenti della vita scolastica, al rispetto delle persone e del patrimonio, all'osservanza dei doveri scolastici, delle norme igieniche e di ogni altra normativa vigente.

TITOLO 1 INGRESSI-ASSENZE- VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Art. 2 Disposizioni generali

1. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, eccetto gli alunni che usufruiscono dell'eventuale servizio di pre-scuola.
2. I collaboratori scolastici accolgono e sorvegliano gli alunni al momento dell'ingresso a scuola, fornendo ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche.
3. Gli insegnanti si trovano in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Gli allievi ritardatari sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del responsabile di sede e devono giustificare il ritardo il giorno successivo. Se il ritardo sarà superiore ai 15 minuti, verrà considerato pari a un'ora e inserito nel computo delle assenze finale. I docenti della prima ora di lezione segnano gli assenti sul registro di classe.
5. Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori o dagli affidatari utilizzando l'apposito libretto delle giustificazioni. Tali giustificazioni dovranno essere presentate, rientrando a scuola, all'insegnante della prima ora di lezione che le accoglierà e valuterà l'autenticità della firma.
6. Eventuali assenze prolungate per motivi di famiglia devono essere preannunciate dai genitori al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe.
7. Alla quinta assenza è necessaria la giustificazione personale dei genitori, ma per gli alunni con frequenza regolare sarà sufficiente una telefonata dei genitori a scuola.
8. In caso di assenze non giustificate, o in casi sospetti di frequenza irregolare, il coordinatore di classe contatterà la famiglia.
9. Per le assenze causate da malattia, che si protraggano per più di 5 (cinque) giorni, non è più necessario presentare il certificato medico. (come da Legge Regionale 25/06/2008 n°15). Tali assenze andranno comunque considerate nel computo finale per la validità dell'anno scolastico

Art. 3

Uscite anticipate - ingressi posticipati

1. Nessun alunno può uscire dai locali scolastici prima della fine delle lezioni. Ogni caso di uscita anticipata o di entrata posticipata viene comunicato dal genitore o affidatario tramite richiesta sull'apposito libretto e annotato sul registro di classe.

2. In caso di uscita anticipata degli alunni durante il normale orario di lezione o per sopravvenuto malore o per esplicita richiesta dei genitori, essi dovranno essere sempre presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone maggiorenti da questi delegate.
3. Qualora un alunno debba lasciare la scuola per indisposizione sopravvenuta, si provvede ad avvisare la famiglia e ad affidare l'alunno stesso ai genitori o ad altra persona da loro indicata, come sopra specificato. Occorre quindi, sin dall'inizio dell'anno scolastico, avere a disposizione per immediata consultazione un recapito telefonico "certo" per ogni alunno, valido anche per i casi di emergenza.
4. Il Dirigente Scolastico o il Docente delegato, valutati i motivi, autorizzerà un genitore o un parente, purché maggiorenne, o, se preventivamente segnalata dai genitori o affidatari una persona di fiducia della famiglia, purché maggiorenne, ad accompagnare a casa l'alunno, dopo aver controfirmato l'apposita richiesta.
5. In caso di delega, al momento del ritiro il delegato dovrà identificarsi al personale ATA il quale verificherà la delega scritta del genitore/tutore del minore e richiederà documento di identità, che sarà fotocopiato e tenuto agli atti.
6. In caso di assenza di delega scritta, il personale ATA verificherà tramite telefonata ai genitori l'esistenza di una effettiva delega e fotocopierà il documento di identità del delegato.
7. Gli alunni dovranno attendere in classe l'arrivo del genitore. Solo dopo l'avvenuta identificazione del genitore/delegato da parte del personale ATA, l'insegnante permetterà l'uscita dell'allievo. Dell'uscita anticipata, dovrà essere presa nota sul registro di classe.

Art. 4 Uscita allievi

All'uscita, gli insegnanti accompagnano gli alunni in gruppi ordinati fino alla porta dell'edificio. Verificano altresì che gli alunni che frequentano l'eventuale post scuola non escano dall'edificio.

Art. 5 Validità anno scolastico

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere pertanto attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo/opzionali".
Inoltre, ai sensi del comma 9 dell' art. 2 DPR n. 122/2009) : "... le motivate deroghe in casi eccezionali ... sono deliberate dal Collegio Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate."
2. Il Collegio docenti ha pertanto deliberato le deroghe di cui al successivo comma. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla formale validazione dell'anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti.
3. Deroghe alla frequenza di almeno i due terzi dell'anno scolastico:
 - nei casi in cui l'alunno sia stato assente per grave, lunga e dimostrata malattia, ma sia stata attuata, in realizzazione dell'insegnamento domiciliare, una costante

collaborazione scuola-famiglia, che abbia favorito un oggettivo percorso di crescita dell'alunno, delle sue conoscenze e delle sue competenze;

- nei casi di impegni sportivi agonistici a livello regionale, nazionale, internazionale certificati dalle società riconosciute dal CONI;
- per assenze dovute a gravi motivi di famiglia e/o situazioni di comprovato disagio sociale anche certificate dai servizi sociali che hanno in carico l'allievo e la sua famiglia

-Per gli alunni pluriripetenti che hanno seguito il percorso con il Centro di formazione professionale si deroga alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e pertanto possono essere ammessi all'esame anche qualora siano stati assenti nella misura di poche ore eccedenti il quarto di assenze massime consentite.

Titolo 2 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 6 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

COMPORAMENTI SANZIONABILI

Art. 7

Sono considerati **lesivi della dignità personale e della sicurezza** i seguenti **comportamenti**:

1. limitare la corretta libertà di espressione, di pensiero, di coscienza o di religione di chiunque all'interno della comunità;
2. assumere atteggiamenti di provocazione e prevaricazione fisica e psicologica;
3. pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose;
4. compiere scherzi di cattivo gusto e/o potenzialmente pericolosi;
5. compiere violenze private, somministrare percosse, proferire minacce, ingiurie, commettere reati di natura sessuale, aggravati se compiuti su soggetti più deboli
6. sottrarre indebitamente oggetti personali o denaro ai legittimi proprietari;
7. introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa o comunque tali da minacciare la salute o l'incolumità personale propria e altrui.
8. fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze dell'edificio ivi comprese sigarette elettroniche
9. introdurre nei locale scolastici e/o fare uso di stupefacenti o di bevande alcoliche
10. presentarsi con un abbigliamento (indumenti o copricapo) non consono al luogo
11. proferire bestemmie o comunque parole lesive della sensibilità culturale e religiosa degli individui
12. diffondere a terzi riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy
13. plagiare in modo attivo e/o passivo, durante l'esecuzione di verifiche e compiti didattici;

Art. 8

Sono considerate **negligenze nei doveri scolastici** e mancato rispetto delle norme della comunità i seguenti comportamenti:

1. atteggiamenti di disinteresse o di disprezzo nei confronti dello studio o di talune discipline;
2. mancato rispetto della disciplina sulle assenze, dei permessi di entrata e di uscita, di cui al titolo 1;
3. danneggiamento o alterazione del diario scolastico che è strumento di comunicazione fra la scuola e la famiglia;
4. disturbo durante le ore di lezione, o, più in generale, nel corso di qualsiasi attività organizzata dalla scuola, sia all'interno sia all'esterno dei locali;
5. turbamento del regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
6. errata o mancata informazione ai genitori sui risultati scolastici conseguiti, anche mediante falsificazione delle firme dei genitori e/o di chi ne fa le veci;
7. dimenticanza del materiale necessario all'attività didattica, che in ogni caso non può essere richiesto a casa né recapitato dai genitori in orario scolastico;
8. uso indebito dei telefoni cellulari durante le lezioni e le altre attività didattiche per effettuare chiamate e/o riprese video e audio o connessioni alla rete internet. Un eventuale uso del cellulare e dei dispositivi mobili per finalità didattiche dovrà essere autorizzato e monitorato dal docente;

Art. 9

Sono considerati **lesivi delle norme igieniche e del patrimonio** i seguenti comportamenti:

1. lasciare, al termine delle lezioni, sotto il proprio banco di classe o in un altro locale della scuola indumenti personali, scarpe, generi commestibili, carte da gettare, libri o quaderni.
2. riporre nell'armadio di classe libri o altri oggetti in modo disordinato;
3. sporcare o rovinare in qualsiasi modo le pareti, i muri e i pavimenti dell'edificio scolastico;
4. danneggiare gli infissi interni dell'edificio scolastico, quelli esterni e le attrezzature dei servizi igienici;
5. danneggiare arredi e suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori e della palestra, i dispositivi informatici, i libri delle biblioteche e ogni altro strumento didattico della scuola o dei compagni;

Art. 10

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è individuale. Non possono essere erogate sanzioni collettive, senza che sia stata accertata la responsabilità dei soggetti singoli.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica come previsto dall'articolo 20

Art. 11 Criteri per la valutazione della gravità delle infrazioni disciplinari

Nella valutazione dell'entità dell'infrazione disciplinare si terranno in debito conto la tipologia, la ricorrenza, la gravità degli esiti prodotti nonché gli eventuali elementi e circostanze aggravanti o attenuanti della stessa

Tipologia:

- *inadempienze*: caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari;
- *violazioni* di quanto previsto dagli articoli del presente regolamento

Gravità:

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

Ricorrenza

- occasionale
- reiterata
- costante

Elementi o circostanze attenuanti:

- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

Elementi o circostanze aggravanti:

- premeditazione
- azioni di gruppo
- azioni ai danni di soggetti deboli
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili

Art. 12

Le sanzioni disciplinari previste per inadempienze o violazioni relative ai comportamenti di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del presente regolamento e gli organi competenti a irrogarli sono i seguenti:

TIPOLOGIA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.	Docenti, coordinatore, dirigente (per infrazioni commesse prima o dopo l'inizio della vigilanza da parte dei docenti per esempio all'ingresso o all'uscita degli allievi)
B. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un	Consiglio di classe con componente allargata

periodo non superiore ai 15 giorni	(rappresentanti dei genitori)
C. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni	Proposte dal Consiglio di classe e adottate dal Consiglio di Istituto
D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico,	Proposte dal Consiglio di classe e adottate dal Consiglio di Istituto
E. Sanzione che comporta la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Proposte dal Consiglio di classe e adottate dal Consiglio di Istituto

Art. 13

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

1. annotazione sul diario personale, valida come segnalazione alla famiglia, per inadempienze e violazioni lievi e occasionali;
2. segnalazione al coordinatore della classe, oltre all'annotazione sul diario per eventuale richiesta di colloquio con un genitore, (per inadempienze e violazioni di medio rilievo al regolamento di istituto che hanno ripercussioni sulla classe);
3. annotazione sul registro di classe, da far controfirmare – appena possibile – al responsabile di sede, per inadempienze e violazioni che assumono particolare importanza e gravità rispetto all'azione didattica e educativa nella classe. Di tale annotazione va informata la famiglia tramite il diario dell'alunno specificando che si tratta della trascrizione di un'annotazione sul registro.

Art. 14

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 giorni

1. In caso di gravi violazioni al regolamento di istituto e/o raggiunto il n° di 3 annotazioni sul registro di classe (per rilevanti violazioni al regolamento di istituto) i singoli docenti e/o il coordinatore di classe potranno richiedere la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario per valutare l'opportunità di sanzioni disciplinari di maggiore entità (come l'allontanamento dalla comunità scolastica). Tale richiesta, avanzata per iscritto al Dirigente scolastico, dovrà essere accompagnata da una breve relazione relativa ai fatti e comportamenti oggetto di possibile sanzione.
2. Il responsabile dell'istruttoria individuato dal dirigente (solitamente il coordinatore di classe) sarà tenuto a curare le varie fasi del procedimento disciplinare, fermo restando la responsabilità finale del dirigente scolastico
3. Il dirigente, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglierà tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisirà le testimonianze utili e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati eventualmente consegneranno alla scuola.
4. Il dirigente scolastico convocherà il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti e provvederà ad informare per iscritto la famiglia dell'allievo dell'avvenuto avvio del procedimento disciplinare. In detta comunicazione si farà esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie difensive scritte e/o alla possibilità per i genitori o affidatari di partecipare al Consiglio di classe eventualmente accompagnati dall'allievo, per

consentire l'esercizio del diritto di difesa. A tal fine verranno loro comunicate la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio di classe.

5. In detta sede saranno ascoltati i genitori dell'allievo e l'allievo stesso (se presenti). I genitori o affidatari potranno richiedere di avvalersi della conversione dell'eventuale sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica nelle sanzioni sostitutive della sospensione di cui all'art. 20
6. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni. Qualora si prevedesse una sanzione per periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere successivamente convocato il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura come previsto dall'art. 14 comma 2, 3, 4 e 5.
7. Della seduta dell'Organo Collegiale verrà redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante. Nell'esposizione della fattispecie di infrazione, saranno menzionati con precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché la motivazione del provvedimento. Si farà altresì riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria.
8. In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento conterrà le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione. Verrà inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
9. Il provvedimento verrà notificato per iscritto ai genitori o affidatari entro 5 giorni. In ogni caso la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 15

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

1. Per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale o qualora sussista una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) sono previste sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ed eventuale allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino al termine dell'anno scolastico come da articoli 4 comma 9 e 9 bis del DPR 235/2007.
2. In tale periodo di allontanamento, la scuola promuoverà – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 16

D) e E) Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4- comma 9 bis e 9 ter DPR 235/2007)

Previste nel caso in cui ricorrano situazioni di recidiva, per reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, qualora non siano esperibili interventi per un

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei suddetti casi la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 17

1. Come previsto dal DPR 235 del 2007 DPR 249-98 235-07, le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
2. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
3. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana
5. Con riferimento alle sanzioni di cui agli art 15 e 16 occorrerà evitare che l'applicazione delle stesse determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Occorrerà dunque prestare una preventiva attenzione allo scopo di verificare che l'allontanamento dello studente non comporti comunque il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio o di esame finale

Art. 18

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 19

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'Ordinamento Penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 c.p.p.

Art. 20

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.(art.4 comma 5 DPR. 235/2007)
2. Il Consiglio di classe potrà offrire allo studente l'opportunità di convertire la sanzione disciplinare di cui agli artt. 14, 15, 16 in attività a favore della comunità scolastica che potranno essere: attività di volontariato, attività di segreteria; semplici lavori di pulizia e/o riordino dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di biblioteche, cataloghi, archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati.

Art. 21

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto come previsto dall' art. 4, comma 3, DPR 249/1998.

Art. 22

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica, saranno inserite nel fascicolo personale dello studente che lo seguirà nel suo trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado ad un altro.

Art. 23

Contro le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 9 è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla Scuola Secondaria di I Grado Statale "Gallo – Cordero – Frank" nelle modalità previste dallo specifico Regolamento di cui al successivo titolo

Titolo 3. REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Art. 24

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 235 del 2007 prevede che:

“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento”.

Art. 25 Composizione organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - Un docente designato dal Consiglio di Istituto all'interno dello stesso (più due supplenti);
 - Due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di istituto tra i membri del consiglio di istituto (più due supplenti)
2. Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a decadere per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti,

risultino i primi fra i non eletti/non designati delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

3. L'organo di garanzia resta in carica un anno scolastico e comunque fino alla designazione/elezione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
4. Il numero dei componenti dell'Organo di Garanzia non può essere inferiore a quattro.

Art. 26 Competenze organo di garanzia

L'organo di garanzia decide relativamente a:

- conflitti che insorgono all'interno della scuola in relazione all'applicazione del Regolamento;
- ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 27 Procedure e attività organo di garanzia

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Presidente
2. In caso di ricorso, il Presidente
 - prende atto dell'istanza scritta e convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni lavorativi dalla stessa
 - nomina di volta in volta il segretario verbalizzante.
3. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto ai membri almeno 3 giorni lavorativi prima della seduta.
4. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
7. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
9. Il verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.

Art. 28 Delibere dell'organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
2. L'organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 3 giorni.
3. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato. Si provvede con notifica

scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

Titolo 4 NORME DI SICUREZZA E PRIVACY

Art. 29 Norme di sicurezza

La scuola è dotata di Documento di Valutazione dei rischi per ogni sede che riporta, tra il resto, i fattori di rischio e/o pericolo da rimuovere periodicamente comunicati all'ente proprietario per gli interventi di competenza. In ogni sede è affisso all'albo l'organigramma della sicurezza riportante i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dei coordinatori degli addetti antincendio e primo soccorso, nonché il nominativo degli stessi, come previsto dalla vigente normativa (Dlgs n. 81/2008).

Il piano di emergenza individua, al manifestarsi di una situazione di pericolo, le azioni da compiere senza lasciare spazio all'improvvisazione e consentire l'evacuazione ordinata e tempestiva del personale presente nell'edificio.

Il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza contengono una serie di procedure che coinvolgono tutto il personale normalmente presente nell'edificio: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, alunni.

Prevede:

- Affissione di planimetrie che indicano i percorsi da seguire, le scale di emergenza, il punto di raccolta, la sistemazione degli estintori, degli idranti e un estratto delle istruzioni di sicurezza.
- Addestramento degli operatori incaricati delle procedure di primo intervento e delle esercitazioni pratiche per la verifica delle conoscenze, delle norme e delle disposizioni
- Esercitazioni pratiche di due tipi:
 - prove parziali, effettuate senza preavviso, senza allertamento di enti esterni e senza evacuazione totale dell'edificio;
 - almeno due prove generali, all'anno, che comportano l'evacuazione dell'edificio, il trasferimento nelle zone di raccolta e eventuale attivazione di enti esterni.
- Individuazione, per ogni sede di un numero di addetti al servizio di prevenzione-protezione e primo soccorso in numero conforme alla normativa coordinati dal responsabile della sicurezza che sovrintende alle procedure organizzative e operative con l'approfondimento degli aspetti informativi e educativi.

Art. 30 Norme sulla privacy

In ottemperanza alla normativa vigente, i dati e i dati sensibili relativi agli alunni ed a tutto il personale della scuola vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, salvaguardati e non divulgati a terzi, come previsto dal Dlgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 31 Divieto di fumo

1. Nei locali dell'istituto e in tutte le aree di pertinenza, comprese quelle all'aperto, sussiste il divieto di fumo esteso anche alle sigarette elettroniche
2. Chiunque violi il divieto e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato

4. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
5. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
6. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
7. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art. 32 – Norme comportamentali in caso di malesseri e infortuni

1. Qualora un alunno manifesti un malessere, i docenti sono tenuti a valutare la sua permanenza a scuola, senza somministrare nessun tipo di bevanda o cibo. Se si ritiene necessario, si provvede ad avvisare prontamente la famiglia e a consegnare l'alunno ai genitori o a persone delegate. In caso di gravità si agirà secondo le norme di primo soccorso, chiamando il 118 e la famiglia.
2. Gli insegnanti sono tenuti a conoscere i particolari disturbi di salute degli alunni, le forme di allergie e le intolleranze alimentari. È dovere dei genitori segnalare all'inizio dell'anno scolastico, o nel momento in cui se ne ravvisa la necessità, le eventuali patologie sofferte dai loro figli e le eventuali terapie alle quali gli stessi sono sottoposti. I relativi dati saranno utilizzati solo in caso di necessità e a richiesta del personale sanitario intervenuto.
3. Nel caso in cui si verificano infortuni agli alunni, gli insegnanti devono soccorrere subito lo studente infortunato, avvisare prontamente la famiglia e informare tempestivamente la segreteria. È necessario che i docenti presenti predispongano una circostanziata relazione sull'accaduto, che deve pervenire in segreteria nel medesimo giorno, in cui si è verificato il fatto, per attivare le procedure relative all'eventuale denuncia all'assicurazione e agli organi competenti.

Art. 33 – Norme comportamentali in caso di bisogni speciali di salute

1. I genitori/tutori di alunni affetti da patologie croniche possono presentare la richiesta di somministrazione di farmaci al Dirigente Scolastico, accompagnata da dichiarazione medica attestante la patologia del figlio e la terapia farmacologica e/o l'intervento specifico da eseguirsi durante l'orario scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica la disponibilità del personale scolastico docente e ATA, preferibilmente addetti al primo soccorso, a praticare la somministrazione dei farmaci. In caso di non disponibilità il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione formale e motivata ai genitori e al distretto sanitario ASL per la presa in carico socio-sanitaria e la tutela della salute del minore.
2. Qualora l'alunno minorenne abbia raggiunto la completa autonomia nella gestione del proprio bisogno speciale di salute è possibile l'auto somministrazione del farmaco, a seguito della valutazione congiunta della famiglia e del medico curante. I genitori/tutori inoltrano una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, in cui indicano la specifica patologia di cui soffre l'alunno, allegano la certificazione medica attestante la terapia farmacologica in atto e possono richiedere l'affiancamento e/o la vigilanza al minore nell'auto somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico.
3. I genitori/tutori possono richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione ad accedere ai locali scolastici durante l'orario di lezione al fine di provvedere personalmente alla somministrazione del farmaco all'alunno. Alla richiesta allegano la prescrizione medica del farmaco. I genitori/tutori possono anche delegare per iscritto altri soggetti per la realizzazione di interventi sul minore.

TITOLO 5. REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 34

La circolare ministeriale n. 291/1992 permette l'identificazione di quattro fondamentali tipologie di attività esperibili:

1. **viaggi di integrazione culturale:** hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
2. **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo:** sono finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.;
3. **viaggi connessi ad attività sportive:** comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola);
4. **visite guidate:** si effettuano nell'arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc.

L'effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)

Art. 35 Criteri didattici e educativi definiti dal collegio docenti

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico - educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. In considerazione della valenza culturale didattica e professionale che ne costituisce il fondamento e lo scopo preminente, si rende necessaria una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico.

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. In particolare i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti delle varie classi e dei diversi plessi;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;

- rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;

La programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve tenere conto dei seguenti criteri:

1. la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa
2. le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe presterà particolare attenzione affinché la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta rispettando quanto previsto dal Regolamento specifico
3. Tutte le attività "esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi".

Art. 36 Criteri generali e organizzativi

Preso atto del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia scolastica) e del nuovo assetto dell'amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, che hanno configurato la definitiva e totale autonomia alle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per visite e viaggi di istruzione, al fine di meglio coordinare i suddetti fra i vari plessi ed all'interno degli stessi, si stabilisce quanto segue:

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono proposti dai singoli Consigli di Classe del mese di novembre, in base alle esigenze didattiche e alle mete educative della programmazione della classe. Per motivi di funzionalità e efficienza organizzativa, dopo tale scadenza non potranno essere deliberati ulteriori visite o viaggi d'istruzione. Verranno eccezionalmente valutate e deliberate solo proposte che non avrebbero potuto essere presentate entro novembre perché non ancora prevedibili o in calendario (ad esempio la partecipazione e mostre o ad eventi).
2. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deliberate dai consigli di classe verranno inserite nel POF dell'anno scolastico in corso.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate vanno considerati come strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno, rientrano quindi tra le attività didattiche integrative, pertanto la scuola può contribuire compatibilmente con i fondi a disposizione a favore degli alunni economicamente in difficoltà. Si precisa la necessità di rendere omogeneo ed equilibrato fra le varie classi l'uso di questo strumento didattico, che concede alle classi 30 ore di lezione per le uscite e comunque non più di complessivi 6 giorni.
4. Rimangono escluse da questi vincoli le ore impegnate nelle esperienze in ambiente naturale, le attività sportive legate ai giochi della gioventù e gli scambi culturali e linguistici con altre scuole italiane o estere e la partecipazione a concorsi musicali e ad eventuali concorsi locali o nazionali.
5. Il limite di spesa per tutte le uscite didattiche collegate al Piano dell'Offerta Formativa è di:
euro 150 per le classi prime
euro 150 per le classi seconde
euro 200 per le classi terze
Sarà cura del coordinatore di classe programmare le uscite di classe con i colleghi delle varie discipline in modo da non superare i limiti stabiliti.

6. I docenti proponenti i viaggi, concordati e verbalizzati nei rispettivi Consigli di Classe, dovranno predisporre la seguente documentazione da consegnare in segreteria al personale addetto:
 - elenco nominativo degli alunni partecipanti che devono rappresentare almeno i $\frac{3}{4}$ dei componenti aventi diritto delle classi coinvolte
 - assenso scritto dei genitori
 - programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici

Gli stessi devono predisporre le richieste in modo tale che una stessa meta possa essere raggiunta da più classi contemporaneamente. Si ricorda l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza degli scrutini, dei Consigli di classe e dei Collegi docenti o in periodi di alta stagione turistica o nei giorni prefestivi. Dovranno pure essere evitati nei limiti del possibile gli spostamenti nelle ore notturne.
7. Per i viaggi ci si potrà appoggiare ad un'Agenzia specializzata per la loro organizzazione. Quando possibile, se conveniente economicamente e funzionale alle visite, potrà essere scelto come mezzo di trasporto quello ferroviario.
8. Nei Consigli di classe del mese di novembre verranno definite le modalità di raccolta e di versamento delle quote di partecipazione, attenendosi ad una delle seguenti opzioni: a) il Consiglio affida ad un genitore della classe che si è reso disponibile l'incarico di raccogliere le quote e ne riporta il nominativo sul verbale della riunione del Consiglio; b) ogni famiglia provvede per conto proprio al versamento sul Conto corrente bancario o postale intestato alla scuola. Le quote dovranno comunque essere versate entro la data stabilita sul programma distribuito alle famiglie, onde consentire il celere adempimento delle pratiche organizzative e burocratiche. I Consigli individueranno eventuali casi di alunni in difficoltà economiche, per i quali potrà intervenire la scuola, compatibilmente con i fondi a disposizione.
9. Saranno tassativamente esclusi dalle visite e dai viaggi gli alunni che non hanno versato la quota nei modi e nei tempi stabiliti e coloro che non rispetteranno gli orari fissati
10. La partecipazione degli alunni ai suddetti viaggi e visite d'istruzione è comunque subordinata ad adeguata copertura assicurativa che ogni alunno deve avere per gli eventuali infortuni o i danni eventualmente occorsi durante le attività didattiche.
11. Nella riunione dei Consigli di Classe del mese di novembre, i docenti dovranno indicare la loro disponibilità o indisponibilità ad accompagnare gli alunni della classe nelle visite e nei viaggi di istruzione. Tale disponibilità dovrà essere verbalizzata.
12. Il Consiglio di Classe, nella sua piena autonomia decisionale, potrà anche deliberare l'esclusione di uno o più alunni dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione per motivate e gravi ragioni disciplinari e/o di sicurezza all'incolumità propria e/o degli altri allievi. Tale decisione dovrà essere verbalizzata e la famiglia prontamente avvisata (prima cioè dell'inizio delle procedure di adesione al viaggio di istruzione), tramite lettera firmata dal coordinatore e dal Dirigente scolastico e debitamente protocollata. Un eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione potrà essere deliberato anche come sanzione disciplinare corrispondente alla sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sospensione).
13. La Segreteria appurerà inoltre che tutti i partecipanti siano adeguatamente garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e che siano forniti di documenti di identificazione.
14. Per l'assistenza si deve poter disporre di un insegnante ogni 15 alunni e comunque non meno di due. Ogni insegnante, compresi i supplenti, dovrà porre una firma preventiva per accettazione dell'incarico. All'atto della richiesta dovrà pure essere indicato un docente accompagnatore di riserva. L'incarico di docente accompagnatore spetta

- istituzionalmente al solo personale insegnante. Non è tuttavia esclusa la partecipazione del dirigente.
15. Gli insegnanti chiamati ad accompagnare gli alunni durante un viaggio usufruiscono della tutela assicurativa Inail a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati e deliberati dal Consiglio di classe. Tale circostanza (vedi circolare 28/2003) fa comprendere che solo gli insegnanti (e per quanto detto in precedenza, eventualmente anche il Dirigente Scolastico) possono svolgere la funzione di accompagnatore degli alunni, con la relativa responsabilità e competenza. L'eventuale partecipazione di altri soggetti (genitori, personale ATA, assistenti alle autonomie), previa approvazione del Consiglio di Classe interessato, non gode della copertura assicurativa Inail ed è da ritenersi eccezionale e comunque non è responsabile dell'assistenza degli alunni, che continua a gravare sui docenti. Tali soggetti dovranno avere una propria assicurazione.
 16. Uno degli accompagnatori sarà individuato quale referente e coordinatore della visita o del viaggio. A lui faranno riferimento gli altri docenti, fermo restando la responsabilità dell'assistenza agli alunni, così come prevista dal dettato legislativo. Ad ogni docente verrà assegnato per iscritto l'elenco degli alunni da controllare. L'insegnante coordinatore si assume altresì l'impegno di richiedere in Segreteria (o al responsabile della sede) la cassetta di pronto soccorso, che dovrà essere restituita al termine del viaggio.
 17. Nel caso in cui partecipi alla visita od al viaggio un alunno portatore di disabilità grave, dovrà essere presente come assistente l'insegnante di sostegno dello stesso o, in caso di sua indisponibilità, un altro docente che avrà la custodia esclusiva dell'alunno. Potrà anche essere presa in considerazione, se ritenuta necessaria dal Consiglio di classe, la partecipazione del genitore o dell'assistente all'autonomia. Eventuali costi aggiuntivi dovuti alla presenza di alunni diversamente abili, saranno a carico della scuola. Nella individuazione delle mete, si dovrà comunque considerare le difficoltà che potranno incontrare i suddetti alunni.
 18. Durante le visite ed i viaggi di istruzione, che si concentrano inevitabilmente in periodi ristretti dell'anno, il coordinatore di classe, nell'indicare gli insegnanti accompagnatori curerà di evitare che gli stessi partecipino a più visite. All'atto della richiesta dovrà pure essere indicato un docente accompagnatore di riserva.
 19. Inoltre, per evitare disguidi nell'assistenza al rientro dalle visite, si comunicherà per iscritto ai genitori, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla visita, l'ora oltre la quale non verrà più garantita l'assistenza all'atto del rientro a scuola e cesserà in ogni senso la responsabilità dei docenti accompagnatori nei confronti degli alunni.
 20. Qualora si siano verificate situazioni problematiche dal punto di vista disciplinare o organizzativo, al termine delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, il responsabile dovrà relazionare per iscritto al dirigente.

TITOLO 6 RECLAMI

Art. 37

L'organo di garanzia di cui al titolo 3, ha competenza, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, a decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 38

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente

regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

TITOLO 7 CRITERI E LIMITI UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

Art. 39

1. Il D.Lgs 297/94, all'art. 96 prevede che "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile; il comune o la provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale"
2. Il D.M. 44/01(Regolamento di contabilità), all'art.50,comma prevede che l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente possa essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera 2 (Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle utilizzazioni di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi). Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 40

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

1. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
2. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
3. alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
4. considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità, originalità e il grado di contributo all'inclusione sociale
5. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

TITOLO 8 REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI

Art. 41 Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 42 Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere :

- coerenti col POF.
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art. 43 Criteri di comparazione

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- Garantire la qualità della prestazione,
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli predisponendo precisi criteri e punteggi di valutazione
- Scegliere la soluzione più conveniente in termine di costo/beneficio,

Art. 44 Requisiti dei candidati

1. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi con soggetti che operano nel campodell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:
 - Titolo di studio;
 - Curriculum del candidato con:
 - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - Esperienze metodologico-didattiche;
 - Attività di Libera professione nel settore;
 - Corsi di aggiornamento;
 - Pubblicazioni e altri titoli;
 - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
 - Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
 - Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto giudicate in modo positivo
4. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o

con una associazione/cooperativa esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non con persona fisica. L'associazione/ditta/cooperativa dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati

Art. 45 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo ufficiale e sul sito
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.
Per ciascun avviso dovrà essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico nel territorio di riferimento in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti. Allo stesso modo non sarà necessario attivare le procedure comparative previste dall'art. 7 comma 6 del DLGS 165/2001 nei casi di prestazioni "meramente occasionali" che si esauriscono in una sola prestazione caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consenta il raggiungimento del fine e che comporti per sua stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese

Art. 46 Limite massimo del compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno,
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art. 47 Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

- il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.
- Copia dei contratti viene altresì affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'istituto.
- I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.
- Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
- Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione

Titolo 9 LIMITI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 48 Criteri generali dei contratti di sponsorizzazione:

1. Particolari progetti e attività possono essere finanziati e co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola.
2. Si dovranno pertanto escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
 - Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
3. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
5. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
6. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
7. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:
 - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
 - la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
 - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in qualche modo con l'utenza della scuola.
8. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica.

Art. 49 Opportunità per lo sponsor

Le più diffuse forme di finanziamento privato alle scuole prevedono la richiesta di un ritorno di immagine dell'erogatore, mediante la comparizione del suo logo e/o del suo nominativo, sul materiale informativo prodotto dalla scuola in relazione all'evento che vede coinvolto il finanziatore.

Art. 50 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Istituto scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2013

Integrato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5/5 del 28 novembre 2014

